



Città metropolitane **PROSPETTIVE NUOVE**



“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Le novità introdotte dalla Legge di conversione (Legge 11 settembre 2020, n. 120)

**MESSINA, SALONE DEGLI SPECCHI
15.10.2020**

FOCUS SU

Verifiche antimafia e Protocolli di Legalità

DURC - Irregolarità fiscali/contributive non definitive

L'Art. 3 del DL 76/2020 INTERVIENE SULLA NORMATIVA ANTIMAFIA PER:

- 1) SEMPLIFICARE LE VERIFICHE ANTIMAFIA CON MODIFICHE DI TIPO DEROGATORIO E TEMPORANEO
- 2) RAFFORZARE E SISTEMATIZZARE LA DISCIPLINA SUI PROTOCOLLI DI LEGALITA'
- 3) INSERIRE NEL CODICE ANTIMAFIA IL RINVIO A ISTITUTI DISCIPLINATI IN ALTRE FONTI

LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE SULLE VERIFICHE ANTIMAFIA

PER CONTRIBUIRE ALLA CELERITA' DEGLI AFFIDAMENTI IN UN'OTTICA DI RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLA FASE POST-COVID, SONO INTRODOTTE ALL'ART. 3 DEL DL 76/2020 LE SEGUENTI PREVISIONI:

- (Art. 3, comma 1) VIENE GENERALIZZATO IL SISTEMA DEL RILASCIO IN VIA D'URGENZA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA NEI PROCEDIMENTI AVVIATI - SU ISTANZA DI PARTE - PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DELLE P.A.**
- (Art. 3, comma 2) VIENE GENERALIZZATO IL RILASCIO DELLA INFORMATIVA ANTIMAFIA "PROVVISORIA" SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA PER CONSENTIRE LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Art. 3

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. **L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.**



IL SISTEMA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA RUOTA ATTORNO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA



La **COMUNICAZIONE** è necessaria per la stipula di contratti superiori a 150 mila euro e accerta l'assenza cause di decadenza/sospensione/divieto contrattare con la p.a. (di cui all'articolo 67 del codice antimafia) derivanti da:

- provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione
- condanne definitive o confermate in appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

L'**INFORMAZIONE** è invece necessaria per la stipula di contratti di appalto superiori alla soglia UE e per l'autorizzazione di subappalti superiori a 150 mila euro ed ha ad oggetto:

- quanto previsto per la comunicazione
- l'inesistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa

PROCEDURA ORDINARIA

Nel caso della COMUNICAZIONE, quando dalla consultazione della Banca Dati emergano elementi suscettibili di approfondimenti oppure qualora il soggetto non risulti censito, il Prefetto deve svolgere le sue verifiche entro 30 giorni. Decorso tale il termine si procede in assenza di comunicazione, previa acquisizione di una autocertificazione del soggetto interessato, sotto condizione risolutiva ESPRESSA

Nel caso delle INFORMAZIONI, quando dalla consultazione della Banca Dati emergano elementi suscettibili di approfondimenti, il Prefetto deve svolgere le sue verifiche entro 30 giorni, prorogabili per ulteriori 45 giorni nei casi di particolare complessità. Decorso tale termine o, in via eccezionale, nei casi di urgenza, si può procedere, sempre sotto condizione risolutiva ESPRESSA.

IL RILASCIO IN VIA D'URGENZA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL (17 LUGLIO 2020) E FINO AL 31.12.21 PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI - COMUNQUE DENOMINATI - IL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AVVERRÀ SEMPRE SUL PRESUPPOSTO ECCEZIONALE DELL'URGENZA EX ART. 93 COMMA 2 CODICE ANTIMAFIA

LA P.A. POTRÀ SEMPRE PROCEDERE ALLA CORRESPENSIONE DEI BENEFICI, ANCHE SE IL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE NON CONSEGUE IMMEDIATAMENTE ALLA CONSULTAZIONE DELLA BNUDA, SENZA ATTENDERE I TERMINI DELLE VERIFICHE DA PARTE DEL PREFETTO (30 GG + EVENTUALI 45 NEI CASI COMPLESSI)

L'EROGAZIONE AVVIENE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA E QUALORA EMERGANO A CARICO DELLE IMPRESE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO, E' DISPOSTA LA REVOCA/SOSPENSIONE DEI BENEFICI

IL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA PROVVISORIA

DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL (17 LUGLIO 2020) E FINO AL 31.12.21 PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SI PROCEDERÀ MEDIANTE RILASCIO DI INFORMATIVA ANTIMAFIA LIBERATORIA PROVVISORIA, IMMEDIATAMENTE CONSEGUENTE ALLA CONSULTAZIONE DELLA BNUDA ANCHE PER I SOGGETTI NON CENSITI.

L'INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA CONSENTE DI STIPULARE, APPROVARE O AUTORIZZARE I CONTRATTI E SUBCONTRATTI – ANCHE NEL CASO DI SOGGETTI NON CENSITI - SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA, FERME RESTANDO LE ULTERIORI VERIFICHE NECESSARIE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE, DA COMPLETARSI ENTRO 60 GIORNI

NEL CASO EMERGESSE UNA CAUSA OSTATIVA LA PA REVOCA LE AUTORIZZAZIONI O RECEDE DAI CONTRATTI, FATTO SALVO IL PAGAMENTO DELLE OPERE GIÀ ESEGUITE E IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEL RIMANENTE, NEI LIMITI DELLE UTILITÀ CONSEGUITE.

LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE HANNO AD OGGETTO TUTTE LE INFORMAZIONI ANTIMAFIA?

La norma si riferisce formalmente alla sola «informativa» liberatoria provvisoria; tuttavia, in via interpretativa sembra ragionevole ritenere la disciplina applicabile ad entrambe le tipologie di documenti e quindi anche alla «comunicazione antimafia» che riguarda i contratti sotto soglia UE, per i quali il DL ha previsto i principali snellimenti procedurali

FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94, COMMI 3,4 DEL CODICE ANTIMAFIA E 32, COMMA 10 DEL DL 90/2014, NON SI PROCEDERERA' AL RECESSO NEI SEGUENTI CASI:

- **L'OPERA E' IN CORSO DI ULTIMAZIONE**
- **LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E' RITENUTA ESSENZIALE PER L'INTERESSE PUBBLICO, E IL SOGGETTO NON E' SOSTITUIBILE IN TEMPI RAPIDI**
- **SUSSISTE L'URGENTE NECESSITA' DI ULTIMARE IL CONTRATTO ED IL PREFETTO DISPONE IL RICORSO ALLE MISURE DEL "COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO" O DELL' "AFFIANCAMENTO" DELL'IMPRESA, DANDONE COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DELL'ANAC**

L'INFORMATIVA ANTIMAFIA PROVVISORIA NON PUO' TROVARE APPLICAZIONE SE DALLA CONSULTAZIONE DELLA BDNA EMERGANO A CARICO DEL SOGGETTO:

**-CAUSE DI DECADENZA, SOSPENSIONE O DIVIETO DI CUI ALL'ART. 67
-TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA DESUMIBILI DALLE
SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 84, COMMA 4, LETTERE a, b, c
IN TALI CASI TROVERA' APPLICAZIONE LA DISCIPLINA ORDINARIA E
OCCORRERA' ATTENDERE I TEMPI DELLE VERIFICHE PREFETTIZIE**

Dal punto di vista oggettivo, le misure si applicano a tutte le procedure di gara e relativi contratti, non solo quelle connesse con l'emergenza COVID. Dal punto di vista temporale, manca un'indicazione specifica sul regime transitorio; tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale sembra ipotizzabile l'applicazione anche ai contratti derivanti da bandi ante 17 luglio ancora da stipulare e per i subappalti ancora da autorizzare.

IL TERZO COMMA DELL'ART. 3 PREVEDE CHE NON SI PROCEDA SOLTANTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA BDNA, MA ANCHE TRAMITE L'IMMEDIATA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SULLE ULTERIORI BANCHE DATI DISPONIBILI

ART 3 – COMMA 3 DEL DL 76/2020

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

La norma consente altresì di interrogare le ulteriori banche-dati disponibili con l'evidente scopo di velocizzare i tempi degli accertamenti antimafia, senza tuttavia indicare quali siano tali Banche Dati.

L'ANAC, nella comunicazione del 31.07.2020, a tal proposito ha evidenziato che «la norma non chiarisce le modalità di acquisizione di tali informazioni. Peraltro, l'Autorità segnala che l'informativa liberatoria provvisoria non è acquisibile attraverso AVCPass e non sono disponibili servizi di interoperabilità che ne consentano l'acquisizione automatica da parte delle stazioni appaltanti attraverso AVCPass. Si suggerisce, al fine di garantire l'effettività e la tempestività dei controlli, di rivedere l'attuale formulazione».

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

IL COMMA 6 DELL'ART. 3, INVECE, EFFETTUA UN RINVIO DINAMICO ALLE DISPOSIZIONI DEL DLGS N. 159 DEL 2011:
COMMA 6. *Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

I PROTOCOLLI DI LEGALITA' (Art. 3, comma 7)

ALLO SCOPO DI EVITARE POSSIBILI INFILTRAZIONI CRIMINALI VIENE RAFFORZATA E SISTEMATIZZATA ALL'INTERNO DEL CODICE ANTIMAFIA - D.Lgs 159/2011- LA DISCIPLINA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITA'.

L'articolo 3, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto l'INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO 83-BIS

«ART. 83 BIS – PROTOCOLLI DI LEGALITA': 1. Il Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

IL MINISTERO DELL'INTERNO DUNQUE PUO' SOTTOSCRIVERE PROTOCOLLI – O PATTI O INTESE COMUNQUE DENOMINATE – PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE ALLO SCOPO DI ESTENDERE CONVENZIONALMENTE IL RICORSO ALLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

I PROTOCOLLI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI ANCHE CON IMPRESE DI RILEVANZA STRATEGICA PER L'ECONOMIA NAZIONALE NONCHE' CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMANTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE E POSSONO PREVEDERE:

- MODALITA' DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ANCHE SU RICHIESTA DI SOGGETTI PRIVATI**
- SOGLIE DI VALORE AL DI SOPRA DELLE QUALI ATTIVARE GLI OBBLIGHI DEL PROTOCOLLO**
- APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO ANCHE NEI RAPPORTI TRA CONTRAENTI (PUBBLICI E PRIVATI) E TERZI, NONCHE' NEI RAPPORTI TRA ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI CONTRAENTI E TERZI**

LA NORMA INTRODUCE IMPORTANTI NOVITA' :

- la possibilità di sottoscrivere i Protocolli con imprese di rilevanza strategica e associazioni di categoria sembra sottendere la volontà del legislatore di attuare un cambio di approccio nella tutela della legalità, contemperando la lotta ai fenomeni criminali con le peculiarità dei singoli settori economico-produttivi
- risponde all'esigenza di estendere i controlli antimafia anche nei rapporti tra privati, oltre che nei rapporti con le P.A.
- fa superare alcune criticità segnalate dal Consiglio di Stato, che aveva negato la possibilità per i Protocolli di prevedere le verifiche antimafia nei rapporti tra privati in assenza di una norma primaria che lo consentisse (sent. 452 del 20 gennaio scorso)

LE S.A. «PREVEDONO» NEI BANDI/AVVISI/LETTERE DI INVITO CHE IL MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI LEGALITA' COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA NORMA E' STATA RAFFORZATA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE, IN CUI SI STABILIVA CHE LE S.A. «POSSONO PREVEDERE» CHE IL MANCATO RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI CONSEGUENZA SEMBRA CHE NON ESISTA PIU' UN MARGINE DI DISCREZIONALITA' PER LE S.A. E SI IMPONE UN OBBLIGO DI INCLUSIONE - A PENA DI ESCLUSIONE - NELLA LEX SPECIALIS DI GARA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI

**La compatibilità è dubbia alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dall'art. 83, comma 6, Codice Appalti, secondo il quale «I bandi e lettere di invito non possono contenere a pena di esclusione ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dal presente Codice e da altre disposizioni di legge vigenti»
I Protocolli non possono essere equiparati a disposizioni di legge vigenti perché hanno natura pattizia.**

TALE PREVISIONE E' COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEL CODICE APPALTI ?

C'è un problema di contenuto, in quanto non sono state elencate dalla norma le fattispecie - escludenti e risolutive - includibili nei Protocolli, prevedendo una sorta di delega in bianco.

I Protocolli presentano spesso contenuti eterogenei, con conseguente disomogeneità delle regole di partecipazione ed incertezza sul quadro regolatorio al quale attenersi, con conseguente disparità di trattamento.

LE CLAUSOLE DEI PROTOCOLLI SONO NORMATIVAMENTE DEFINITE?

I protocolli contengono spesso prescrizioni fortemente penalizzanti per le imprese, che comportano effetti escludenti e risolutivi anche in assenza di accertamenti definitivi sulla colpevolezza dei soggetti.

Secondo la Corte di Giustizia i Protocolli, se pur astrattamente compatibili con il diritto dell'Unione, devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono oltrepassare gli obiettivi perseguiti (sentenza 22 ottobre 2015, causa C-425/14).

**INSERITO NEL CODICE ANTIMAFIA IL RICHIAMO A
ISTITUTI DISCIPLINATI IN ALTRE IN FONTI (art. 83-bis,
comma 2)**

SI CHIARISCE CHE L'ISCRIZIONE:

- NELLE “WHITE LIST” (Art. 1, comma 52-57 L. 190/2012)**
- NELL’ “ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI” (Art. 30, comma 10, DL 189/2016) EQUIVALGONO AL RILASCIO DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA**

LA RELATIVA DISCIPLINA RIMANE INVARIATA.



L'ELENCO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI OPERA L'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST E' STATO VARIATO DALL'ART. 4-BIS Legge 40/2020

SONO STATE SOPPRESSE LE LETTERE A) E B)

SONO STATE INTRODOTTE NUOVE ATTIVITÀ A RISCHIO:

- i-bis) “servizi funerari e cimiteriali”;**
- i-ter “ristorazione, gestione delle mense e catering”**
- i-quarter) “servizi ambientali», comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi (ex lett a), trattamento e smaltimento dei rifiuti (ex lettera b), nonché risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti**

IL DL SEMPLIFICAZIONI INTERVIENE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SU 4 DIFFERENTI PIANI:

- 1) MODIFICHE TRANSITORIE PER LE GARE PENDENTI (Art 8, commi 1,2,3)
- 2) MODIFICHE TRANSITORIE PER I LAVORI IN CORSO (Art. 8, comma 4)
- 3) PROROGA SOSPENSIONI E DEROGHE DEL DL «SBLOCCA-CANTIERI» (Art. 8, comma 7)
- 4) MODIFICHE “A REGIME” AL CODICE DEI CONTRATTI (Art. 8, comma 5)

Tutte le modifiche, secondo la Relazione Tecnica, hanno lo scopo di dare impulso al settore, che rappresenta un volano per l'economia.

MODIFICHE TRANSITORIE PER GARE IN CORSO (Art. 8, COMMI 1,2,3)

- a) è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza**
- b) l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione va previsto solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare**
- c) alle procedure ordinarie si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna**
- d) le procedure di affidamento possono essere avviate anche se non sia stata ancora inserita una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione**
- e) le procedure il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020, devono essere aggiudicate entro 31 Dicembre 2020**
- f) per gli A.Q. già efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, le S.A. provvedono entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse disponibili, all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione degli stessi**

PER LE GARE GIÀ PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E IN OGNI CASO PER QUELLE AVVIATE A DECORRERE DA TALE DATA E FINO AL 31 DICEMBRE 2021 (in precedenza 31 luglio 2021)

PROROGA SOSPENSIONI E DEROGHE DL “SBLOCCA-CANTIERI” (art. 8, comma 7)

Tra le più rilevanti per il settore si segnalano seguenti:

- proroga sino al 31 dicembre 2021 sospensione divieto appalto integrato, obbligo scegliere i commissari all'esterno nell'Albo ANAC, obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali di committenza
- proroga sino al 31 dicembre 2021 possibilità di applicare anche nei settori ordinari inversione procedurale apertura offerte e verifica;
- proroga sino al 31 dicembre 2021 deroga sui limiti di importo oltre i quali è necessario il parere del Consiglio Superiore dei Lavori, elevando, al contempo, da 75 a 100 mln l'importo dei progetti di fattibilità tecnica ed economica oltre il quale il parere è obbligatorio, e prevedendo che sotto i 50 milioni non è necessario (novità non prevista dal DL «Sblocca-cantieri»)



MODIFICHE “A REGIME” AL CODICE APPALTI (art. 8, comma 5)

Tra le più rilevanti per il settore si segnalano le seguenti:

- negli affidamenti sotto soglia UE diventa obbligatoria (e non più facoltativa) l'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 50, per garantire la stabilità occupazione del personale impiegato.**
- introdotta possibilità presentare proposte di PPP anche per opere presenti negli strumenti di programmazione approvati dalla amministrazione**
- Nei consorzi, qualora il concorrente designato sia anch'esso un consorzio, dovrà, a sua volta, indicare i consorziati per i quali concorre**
- per l'affidamento dei contratti disciplinati dal DL semplificazioni viene negata l'ultra-validità dei DURC in scadenza tra gennaio e luglio 2020 prevista dalle norme del DL Cura Italia**
- viene introdotto il DURC di congruità della manodopera accanto al DURC di regolarità, la cui disciplina è affidata ad un DL Ministero del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione**
- viene introdotta l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate**

Le irregolarità fiscali e contributive “non” definitive (art. 8, comma 5, lett. b)

CON UNA MODIFICA ALL'ART. 80, COMMA 4, quinto periodo, DEL CODICE APPALTI SI INTRODUCE LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE DA UNA GARA L'O.E. :

« se la S.A. può adeguatamente dimostrare che non ha ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte/tasse/contributi non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi del secondo e quarto periodo del medesimo art. 80 comma 4 (per le tasse debiti superiori a euro 5 mila; per i contributi debiti superiori a 150 euro)

L'esclusione non opera se l'O.E. ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante ovvero il debito sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.»

Nell'ordinamento interno l'atto di accertamento costituisce un mezzo di prova certo dell'illecito tributario solo se è definitivo cioè non più suscettibile di annullamento e/o modifica ad opera delle Autorità preposte alle verifiche fiscali, o del Giudice tributario.

Prima di tale momento l'accertamento è un atto provvisorio e sanabile, sia da parte del contribuente, sia degli Enti impositori, che possono decidere di annullarlo, ritenendolo infondato o, addirittura, illegittimo.

Questo anche perché, nel sistema italiano, sono consentiti e frequentemente utilizzati gli accertamenti di tipo presuntivo che si rivelano spesso infondati.

La norma, quindi, è fortemente negativa perché espone le imprese al rischio di una penalizzazione eccessiva e del tutto contraria ai principi di proporzionalità, concorrenza e parità di trattamento.

Nell'ordinamento italiano il meccanismo di accertamento legato al DURC è già di tipo «non definitivo», in quanto, laddove venga accertato un mancato pagamento di contributi in misura pari o superiore a 150 euro, il DURC risulta immediatamente negativo e ne consegue l'impossibilità per il concorrente di accedere alla gara, fino a quando l'irregolarità non verrà sanata.

Vi è quindi un meccanismo di accertamento immediato dell'inadempimento commesso, con contestuale richiesta di regolarizzazione.

Il decreto sul DURC però ne prevede il rilascio anche in presenza di contenzioso, sino al passaggio in giudicato della sentenza.